

(voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et c'est à elle même, et non à l'office que l'Union vaudoise du crédit doit s'en prendre si elle subit un préjudice du fait que les poursuites requises n'ont pas encore été notifiées.

*La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :*

Le recours est écarté.

### 30. Sentenza 15 luglio 1918 nella causa A. Pedrazzini.

Onde far stabilire, in via di massima, la responsabilità dell'amministratore di un fallimento che ha depresso le attività della massa presso un istituto non designato dallo Stato come cassa di deposito a sensi dell'art. 24 LEF, i creditori lesi debbono adire la via giudiziaria. Quest'azione spetta, non alla massa come tale, ma ai singoli creditori lesi; essa non è quindi soggetta alla legge della maggioranza.

La misura del danno sofferto dai singoli creditori deve risultare dal piano di riparto, sottoposto alla sorveglianza delle Autorità di Vigilanza. Modo di determinazione del danno nello stato di riparto.

A. — Nel fallimento di Paolina Schaller, già in Locarno, l'amministrazione fu affidata ad Arnoldo Pedrazzini, avvocato in Locarno, il quale, nel riparto e conto finale da esso depresso il 14 maggio 1918 espose 4122 fr. 60 per ricavo di vendita dei mobili, ma poi conteggiò, per il riparto, solo 1484 fr. 40, adducendo che avendo depresso la somma di 4122 fr. 60 presso la Banca cantonale ticinese, poscia caduta in fallimento, non ne aveva ricevuto che una percentuale di 1484 fr. 40.

B. — Con ricorso 22 e 23 maggio 1918 i creditori Margherita Stoffel in Muralto e Giovanni Bezzola in Locarno, per sé e quale rappresentante di diversi altri, domandavano la modificazione del riparto e conto finale nel senso che vi venisse iscritto l'intero ricavo della vendita dei mobili nella cifra effettiva di 4122 fr. 60 cogli interessi al 3% fino al deposito dello stato di ripar-

tazione. Essi adducevano che l'amministratore avrebbe dovuto deporre la somma precipitata, non presso la Banca cantonale ticinese, ma presso il Credito ticinese in Locarno, solo stabilimento designato dallo Stato come stabilimento di deposito per il distretto di Locarno. Ciò facendo, la massa non avrebbe subito alcun danno, data la responsabilità dello Stato per gli istituti di deposito da esso scelti.

C. — Con decisione 13 giugno 1918 l'Autorità cantonale di Vigilanza ammise il ricorso per i motivi seguenti: Secondo il decreto governativo 29 settembre 1891 la Banca cantonale ticinese non era stabilimento di deposito autorizzato dallo Stato per il distretto di Locarno: tale istituto era invece il Credito ticinese. Pur non essendo il caso di esaminare se lo Stato avrebbe dovuto rispondere dell'intera somma se essa fosse stata deposta presso il Credito ticinese, pure fallito, è fuori di dubbio che l'amministratore A. Pedrazzini deve dar scarico alla massa della somma totale di 4122 fr. 60: tale sua obbligazione è di diritto pubblico esecutivo e non di natura civile, onde incombe all'Autorità di Vigilanza il prescrivere che egli abbia ad adempiere a questo suo obbligo, riservata ai creditori ogni ulteriore eventuale azione a sensi dell'art. 5 LEF. Conchiudendo, l'Autorità di Vigilanza faceva obbligo all'amministratore di allestire e deporre nuovamente lo stato di riparto e conto finale conteggiando nell'attivo da dividere la somma di 4122 fr. 60 e relativi interessi al 3% dalla data dell'incasso sino al riparto.

D. — Da questa decisione A. Pedrazzini ha ricorso al Tribunale federale domandandone l'annullamento. Esso afferma in sostanza: Lo stato di riparto non può indicare come ripartibili in contanti che le somme che effettivamente stanno a disposizione dei creditori: dunque, per quanto concerne il ricavo dei mobili, che 1484 fr. 40. Se vi sono perdite imputabili all'amministrazione esse non potranno venir comprese nell'attuale stato di ri-

parto. D'altro canto, l'Autorità di Vigilanza non è competente per decidere della responsabilità dell'amministratore, azione che deve essere proposta al giudice e alla quale, del resto, la maggioranza dei creditori può rinunciare.

*Considerando in diritto :*

1° In virtù degli art. 9, 24 e 241 LEF, 22 e 97 del regolamento 11 luglio 1911 sull'amministrazione degli uffici dei fallimenti non sembra dubbio che il ricorrente debba sopportare le conseguenze di aver deposto la somma in questione presso un istituto che lo Stato non aveva designato come cassa dei depositi (Banca cantonale ticinese anzichè presso il Credito ticinese). A ciò nulla muta la circostanza che anche il Credito ticinese sia in seguito caduto in fallimento : chè lo Stato è responsabile degli istituti che esso designa come istituti di deposito.

Ma poichè nella fattispecie l'amministrazione del fallimento non era stata affidata all'ufficio ma a persona ad hoc (appunto al ricorrente), nel senso degli art. 237 e 241 LEF, lo Stato non può essere dichiarato senz'altro responsabile delle somme percepite dall'amministratore : i creditori lesi dovranno anzitutto procedere contro l'amministratore a stregua dell'art. 5 LEF onde far stabilire, in via di massima, la sua responsabilità. Invece è di competenza dell'Autorità di Vigilanza, e quindi di questa Corte è il determinare la misura del danno subito dai singoli creditori : il che non può farsi se non in base a regolare piano di riparto (di cui il ricavo della vendita dei mobili non è che un elemento), l'allestimento del quale è sottoposto alla sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. E poichè l'azione di responsabilità non spetta alla massa come tale, ma ai singoli creditori nella misura del danno patito (e di quest'azione quindi non può disporre la maggioranza dei creditori come erroneamente ritiene il ricorrente, RU 43 III.

p. 285), occorre che risulti dallo stato di riparto quale somma spetterebbe ai singoli creditori ove l'importo in questione fosse stato deposto in modo regolare e restituito all'amministratore nella sua totalità. Dovranno dunque venir allestiti due stati di riparto o, piuttosto, lo stato di riparto dovrà contenere due colonne : nella prima sarà menzionato ciò che dovrebbe pertoccare ai singoli creditori ove la somma in questione fosse stata regolarmente deposta e restituita, e, nella seconda, la somma che pertocca ai singoli creditori in base a quello che attualmente c'è da ripartire (dunque sulla base di 1484 fr. 40). Tale è del resto anche il senso della querelata decisione quantunque espresso forse in modo insufficiente. Evidentemente l'istanza cantonale non ha ordinato un nuovo stato di riparto onde decidere definitivamente essa stessa la questione di massima della responsabilità del ricorrente : altrimenti non avrebbe riservato ai creditori l'azione di cui all'art. 5 LEF. Essa l'ha ordinato solamente allo scopo di fissare l'importo che spetterebbe ai singoli creditori se il deposito fosse stato regolare e quindi la misura nella quale i singoli creditori possono chiedere risarcimento dall'amministratore, posto che il giudice ne affermi la responsabilità.

*La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è respinto nei sensi dei considerandi.

**31. Entscheid vom 15. August 1918**

**i. S. Konsumgenossenschaft Birseck.**

Art. 153 Abs. 2 SchKG in der Retentionsbetreibung nicht anwendbar. Dritteigentümer von Retentionsgegenständen ist nicht berechtigt Recht vorzuschlagen.

A. — Am 17. Mai 1918 liess die heutige Rekurrentin die Konsumgenossenschaft Birseck in Oberwil bei Josef